

REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI E LA PRESTAZIONE DI SERVIZI IN CAMPO SOCIALE

INDICE

CAPO I FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Interventi e prestazioni

CAPO II MINIMO VITALE

- Art. 3 - Definizione
- Art. 4 - Criteri per la determinazione della situazione economica
- Art. 5 - Determinazione della situazione economica equivalente - Riparametrazione
- Art. 6 - Soggetti obbligati
- Art. 7 - Compartecipazione al costo dei servizi – Criteri generali

CAPO III AIUTI ECONOMICI

- Art. 8 - Caratteristiche degli interventi
- Art. 9 - Destinatari
- Art.10 - Modalità di presentazione della domanda
- Art.11 - Beni mobili registrati
- Art.12 - Istruttoria della domanda
- Art.13 - Assegnazione dell'assistenza economica - modalità e limiti
- Art.14 - Ricorsi Amministrativi

CAPO IV INTEGRAZIONE RETTA PER ANZIANI IN STRUTTURE PROTETTE

- Art.15 - Definizione
- Art.16 - Finalità
- Art.17 - Destinatari e criteri di accesso
- Art.18 - Domanda ed istruttoria
- Art.19 - Retta a carico dell'anziano
- Art.20 - Recupero del credito
- Art.21 - Concorso dei soggetti obbligati
- Art.22 - Ammissione a beneficio
- Art.23 - Rapporti con la Casa di Riposo/struttura protetta/RSA

CAPO V INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO PER MINORI IN ISTITUTO

- Art.24 - Definizione
- Art.25 - Partecipazione al costo del servizio

CAPO VI DISPOSIZIONI DIVERSE

- Art.26 - Utilizzo dei dati personali
- Art.27 - Decorrenza

CAPO VII NORME FINALI

- Art.28 - Rinvio

CAPO I

FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art.1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina le attività che il Comune di Penne esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale e beneficenza pubblica attribuiti ai comuni con l'art.25 del D.P.R. 24 Luglio 1977 n. 616 e dall'art.13 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267, al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno e/o di emarginazione.

Si applicano:

- le disposizioni di cui alla Legge 8 novembre 2000, n.328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- i criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al decreto legislativo 31 Marzo 1998, n. 109, così come specificato dal D.P.C.M. 7 maggio 1999, n.221 e successivamente modificato con decreto legislativo 3 Maggio 2000, n. 130.

Art. 2

Interventi e prestazioni

Le attività di cui all'art.1, comma 1, del presente regolamento e dallo stesso disciplinate, sono le seguenti:

- aiuti economici;
- integrazione retta per anziani in strutture protette;
- integrazione rette di ricovero per minori in istituto;

Per altri interventi di carattere sociale non disciplinati espressamente da altre norme, il presente Regolamento potrà essere applicato per analogia nelle more della definizione di una normazione specifica.

CAPO II

MINIMO VITALE

Art. 3

Definizione

Per "minimo vitale" si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.

Il Comune assume, quale valore economico del "minimo vitale" per un individuo, l'importo annuo di € 4.000,00 (per tutti i servizi ed interventi socio-assistenziali per i quali non sia diversamente specificato nel presente regolamento), da rivalutarsi automaticamente secondo l'indice ISTAT relativo al costo della vita.

Tutti i servizi saranno erogati dal Comune facendo riferimento all'attestazione ISEE del nucleo familiare ed alla eventuale altra documentazione di cui all'art. 10.

Art 4

Criteri per la determinazione della situazione economica

La valutazione della situazione economica di chi richiede l'intervento o la presentazione è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con cui convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF.

La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene sommando:

- a) il reddito;
- b) il patrimonio

Qualora l'individuo appartenga ad un nucleo familiare di più persone, la situazione economica viene calcolata con riferimento all'intero nucleo e con la seguente scala di equivalenza:

- a) il reddito;
- b) il patrimonio

Qualora l'individuo appartenga ad un nucleo familiare di più persone, la situazione economica viene calcolata con riferimento all'intero nucleo e con la seguente scala di equivalenza:

a) Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

- b) Maggiorazione di 0,35% per ogni ulteriore componente;
- c) Maggiorazione di 0,2% in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori;
- d) Maggiorazione di 0,5% per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 , n° 104 , o di invalidità superiore al 66%;
- e) Maggiorazione di 0,2% per i nuclei familiari con figli minori, in cui entrambe i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.
- f) Il rapporto tra la situazione economica del nucleo e la scala di equivalenza determina la situazione economica del richiedente.

Art 5

Determinazione della situazione economica equivalente - Riparametrazione

Ai fini della determinazione della situazione economica equivalente (e, quindi, per l'accesso al beneficio) si riporta, di seguito la tabella di riparametrazione derivante dall'applicazione dell'art 3 del DPCM n° 106/2001

n.Componenti nucleo familiare	SCALA DI EQUIVALENZA	VALORE ISEE PARI O INFERIORE A € 4.000,00	SITUAZIONE ECONOMICA CORRISPONDENTE
1	1,00	4.000,00	4.000,00
2	1,57	4.000,00	6.280,00
3	2,04	4.000,00	8.160,00
4	2,46	4.000,00	9.840,00
5	2,85	4.000,00	11.400,00

Maggiorazione di 0,35% per ogni ulteriore componente;

Art. 6

Soggetti obbligati

Sono soggetti tenuti alla contribuzione per l'assistenza tutti coloro che, nei confronti del soggetto da assistere, hanno rapporti di parentela/affinità (es. ascendenti, discendenti, coniuge, nipote, a titolo esemplificativo e non tassativo) o sono stati destinatari (es. convivente more uxorio) di beni, conferiti dagli stessi per il tramite di donazioni, testamenti e qualunque altra forma di trasferimento a titolo gratuito di ricchezza. In particolare si farà riferimento all'aspetto sostanziale e non formale del trasferimento (es. atti di simulazione di vendita assoluti o relativi per nascondere donazioni). Ciò per evitare forme fraudolente di spoliazione di redditi di qualunque tipologia finalizzate a far spostare/accollare agli enti gli oneri di assistenza, pur in assenza di reali e sostanziali condizioni di bisogno economico.

Qualora il soggetto da assistere non consenta di contattare i soggetti obbligati, la domanda viene respinta.

Il Servizio Sociale, qualora necessario, provvederà ad attivare progetti personalizzati di aiuto coinvolgendo i soggetti istituzionali e non, che riterrà opportuni nel caso specifico.

Tutte le prestazioni sociali agevolate saranno erogate per il tramite di apposita relazione dell'Assistente Sociale e del provvedimento del Responsabile del Servizio.

Art. 7

Compartecipazione al costo dei servizi – criteri generali

L'Amministrazione Comunale, in caso di disponibilità di bilancio, possono prevedere forme di contribuzione maggiormente favorevoli agli utenti rispetto a quelle previste nel presente regolamento.

CAPO III AIUTI ECONOMICI

Art. 8

Caratteristiche degli interventi

Il Comune di Penne può attivare un sostegno alle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio della marginalità sociale e che siano impossibilitate a provvedere al proprio mantenimento e dei figli a carico, per cause fisiche, psichiche e sociali.

Nel limite degli stanziamenti di bilancio, potrà concedere, a coloro che dispongono di risorse finanziarie al di sotto del minimo vitale, le seguenti forme di assistenza economica, alternative, ma equivalenti dal punto di vista funzionale:

- 1. il "sussidio" teso al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona, comunque accertato, mediante l'ordinaria e continuativa elargizione di somme di danaro;*
- 2. "l'ausilio finanziario" teso al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o delle persone, comunque accertato, dovuta a cause straordinarie mediante la occasionale elargizione di somme di danaro;*
- 3. "l'attribuzione di vantaggi economici" tesa al superamento delle situazioni di cui sopra, comunque accertato, mediante la fruizione, senza corrispettivo, di un bene o servizio di cui disponga il Comune oppure terzi.*

Art. 9

Destinatari

Hanno diritto a chiedere le prestazioni, di cui all'articolo precedente, coloro i quali siano iscritti all'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Penne.

Per beneficiare degli aiuti di carattere economico occorre essere privi di reddito ovvero disporre di un reddito che, tenuto conto di qualsiasi emolumento a qualunque titolo percepito e da chiunque erogato, non sia superiore alla soglia di cui all'art.3.

Art. 10

Modalità di presentazione della domanda

La domanda va presentata al Sindaco corredata dall'attestazione ISEE. Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda.

Si prescinderà dalla presentazione dell'attestazione ISEE qualora si verificassero situazioni gravi e contingenti, (es. perdita del lavoro, improvviso

licenziamento ecc.) regolarmente certificate dagli organi competenti (es. Ufficio del Lavoro ecc.).

Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, specificando a tal fine tutti gli elementi che consentano l'identificazione di coloro che gestiscono il patrimonio mobiliare ed immobiliare.

Art. 11

Beni mobili registrati

Il richiedente, oltre a quanto previsto nel precedente articolo, dovrà dichiarare l'eventuale possesso dei beni mobili registrati di cui all'art.2683 del Codice Civile.

La dichiarazione deve essere riferita all'intero nucleo familiare.

Art. 12

Istruttoria della domanda

La domanda di aiuto economico è istruita dal Servizio Sociale Comunale.

Allo scopo di accertare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal richiedente e la situazione di fatto vengono disposte informazioni da parte della Polizia Municipale sulla situazione economica-patrimoniale dell'intero nucleo familiare e sull'esistenza di familiari obbligati ai sensi di legge;

E' facoltà della Giunta Comunale disporre ulteriori accertamenti sulle dichiarazioni sostitutive presentate all'atto della richiesta servendosi degli Uffici Comunali e del Comando di Polizia Municipale, con particolare riferimento ai seguenti dati.

- ☐ il possesso di autovetture (numero, tipo, condizioni d'uso);
- ☐ esercizio di attività economiche di tipo commerciale o artigianale;
- ☐ tenore di vita del richiedente e/o dei componenti del nucleo familiare ;

Nel caso in cui il tenore di vita effettivo sia in contrasto con lo stato di indigenza dichiarato, sono disposte indagini anche a mezzo delle competenti autorità.

La Giunta Comunale può avvalersi anche di relazioni predisposte a cura del Servizio di Segretariato Sociale a cui verrà affidato il caso.

Nella formulazione del progetto terrà conto anche di eventuali documentate spese socio-sanitarie e di gestione dell'alloggio.

Il progetto di intervento individua una delle possibili soluzioni di cui al precedente art.6.

Per casi di indigenza particolarmente gravi, il "sussidio" o "l'ausilio finanziario" possono essere integrati anche dall'attribuzione di "vantaggi economici".

Art. 13

Assegnazione dell'assistenza economica - modalità e limiti

La Giunta Municipale sulla base delle informazioni acquisite e nelle disponibilità di bilancio, individua una delle possibili soluzioni di carattere economico di cui al precedente art. 8, stabilendone le modalità ed il limite temporale.

Il sussidio, avente carattere continuativo, non potrà essere superiore ad € 150,00 mensili e per non più di 12 mesi. Il sussidio potrà essere rinnovato *per altri 12 mesi* e comunque non potrà mai essere superiore alla differenza tra la soglia del minimo vitale ed il valore dell'ISEE relativo al nucleo familiare. E' possibile valutare l'opportunità di sostituire il sussidio con un buono spesa o con il pagamento di bollette o spese similari di importo equivalente.

L'ausilio finanziario, avente carattere straordinario, non potrà essere superiore ad € 250,00 e potrà essere erogato ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità ed opportunità. Anche in questo caso è possibile valutare l'opportunità di sostituire il sussidio con un buono spesa o con il pagamento di bollette o spese similari, di importo equivalente.

L'attribuzione di vantaggi economici ha come limite mensile l'entità del sussidio; all'occorrenza potrà anche consistere nella consumazione di pasti confezionati in strutture convenzionate.

In casi particolari, a fronte di situazioni di bisogno cui occorra porre rimedio con immediatezza, potranno essere disposte liquidazioni d'urgenza, anche a mezzo di anticipazioni di cassa.

Art. 14

Ricorsi Amministrativi

In caso di mancata concessione dell'aiuto di carattere economico, ovvero di concessione ritenuta inadeguata, il richiedente ha diritto di presentare ricorso entro dieci giorni dalla formale comunicazione di diniego.

CAPO IV

INTEGRAZIONE RETTA PER ANZIANI IN STRUTTURE PROTETTE

Art. 15

Definizione

Per integrazione della retta di ricovero dell'anziano in struttura protetta si intende l'intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio a favore di anziani che siano inseriti nella rete dei servizi socio-sanitari, con esclusione dell'assistenza domiciliare integrata, di competenza dell'Ente d'Ambito.

L'integrazione ha luogo solo nel caso in cui l'anziano, con i propri redditi e patrimoni mobiliari ed immobiliari, non sia in grado di pagare interamente la retta per l'utilizzo della prestazione assistenziale di cui fruisce.

La scelta della struttura di ricovero verrà concordata dall'Amministrazione con i familiari dell'utente.

Art. 16

Finalità

L'integrazione della retta ha lo scopo di garantire all'anziano non autosufficiente o a rischio di non autosufficienza, che versi in condizioni economiche di bisogno, il corretto e completo percorso assistenziale, di cui ha necessità, nel rispetto del principio di eguaglianza dell'intervento assistenziale a parità di bisogni.

Art. 17

Destinatari e criteri di accesso

Condizioni per poter richiedere l'integrazione della retta di ricovero sono:

1. l'effettivo possesso della residenza anagrafica nel Comune al momento del ricovero;

2. l'incapacità economica di sostenere gli oneri della retta da parte dell'assistito, anche facendo ricorso all'intervento dei *soggetti obbligati*.

Gli oneri delle rette di ricovero di cittadini provenienti da altri comuni ospiti e/o residenti in strutture site nel territorio comunale vengono accollati ai rispettivi comuni di residenza al momento del ricovero, ai sensi dell'art.6, comma 4, della Legge 8.11.2000, n.328.

Hanno titolo all'integrazione della retta di ricovero da parte del Comune le persone in possesso dei seguenti requisiti:

- essere anziano e/o inabile;
- essere in disagiate condizioni economiche, tali da non consentire la copertura della retta anche con l'intervento dei *soggetti obbligati*.

Art.18

Domanda ed istruttoria

Questo intervento è rivolto ad anziani che non riescono autonomamente a pagare la retta di ricovero in una struttura protetta. Pertanto il Comune esegue accertamenti sull'ammontare del reddito e del patrimonio dei richiedenti l'integrazione, nonché sulle condizioni psico-socio-fisiche al fine di valutare ed individuare il bisogno e le condizioni di gravità. La procedura attivata dal Comune è volta ad individuare:

- l'ammontare della quota di reddito che l'anziano deve mantenere per sé (*1/3 del trattamento pensionistico-reddituale goduto*);
- l'ammontare massimo della quota di retta che l'anziano stesso deve sopportare (*2/3 del trattamento pensionistico goduto*);
- l'ammontare della quota integrativa comunale (*raggiungimento del pagamento della retta mensile*);
- la presenza di eventuali *soggetti obbligati*.

Per poter beneficiare dell'integrazione della retta, l'anziano, o chi ne cura gli interessi, rivolge domanda al Comune, in carta semplice sull'apposito modulo predisposto dagli uffici comunali, corredata dall'attestazione ISEE **nel rispetto dei parametri di cui ai sub artt. 3, 4 e 5 del presente Regolamento tenendo comunque conto che in applicazione dell'art.3, comma 2, del**

Decreto Legislativo 31.03.1998, n.109, modificato dal Decreto Legislativo 3.05.2000, n.130, il nucleo familiare di riferimento per i servizi residenziali per anziani è estratto dal nucleo familiare di base stabilito dalla legge ed è composto dall'utente e dal coniuge o dal convivente more uxorio.

Ai sensi dell'art.6, comma 4, della Legge 328/2000 "per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il Comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica".

Il competente servizio sociale istruirà la relativa pratica calcolando la quota della retta di ricovero che può essere pagata dall'anziano sia direttamente con il proprio reddito (sub art. 16 comma 2) che a mezzo di eventuali beni immobili o mobili posseduti.

Le ammissioni degli assistiti sono subordinate alla verifica dei requisiti di cui al precedente articolo 15 in ordine alla richiesta di contribuzione economica ad integrazione della retta di ricovero per cittadini indigenti e della connessa compatibilità economica dell'intervento medesimo, tenuto conto che gli interventi devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli.

Prima di determinare l'ammontare del contributo comunale, ove possibile, dovranno essere convocati i soggetti obbligati.

Prima dell'ingresso in casa di riposo o altra struttura protetta, l'interessato farà domanda di integrazione della retta al Comune.

Gli uffici competenti svolgeranno le seguenti indagini ed accertamenti:

- verifica della situazione di bisogno dell'utente;
- censimento relativo all'ammontare delle rette di ricovero delle strutture presenti sul territorio;
- per i nuovi utenti richiesta di integrazione di retta di ricovero, corredata da documentazione medica ed attestazione ISEE;
- o eventuale visita domiciliare di accertamento;
- o controllo della disponibilità di posti liberi nelle stesse strutture;
- o comunicazione da parte del Comune delle strutture per le quali è prevista l'integrazione con richiesta di sceglierne una (sulla base della disponibilità di posti già accertata).

Nel caso in cui l'utente scelga il ricovero in una struttura con retta più costosa, rispetto a quella della struttura proposta dall'Ente, l'integrazione verrà garantita nella misura necessaria al pagamento della retta di quest'ultima. Ciò per evitare che il Comune sia costretto a sopportare passivamente gli aumenti di rette decisi unilateralmente dagli istituti, scelti poi altrettanto unilateralmente da utenti che non provvedono completamente al relativo pagamento. Lo stesso principio sarà utilizzato qualora le strutture aumentino l'ammontare delle rette in corso d'anno.

Sarà l'Assistente Sociale comunale ad indirizzare il richiedente alla Casa di Riposo meglio rispondente alle esigenze psico-fisiche manifestate.

Art. 19

Retta a carico dell'anziano

L'anziano è tenuto a pagare la retta di ricovero nella struttura protetta, facente parte della rete dei servizi, sia direttamente con il proprio reddito, che a mezzo di eventuali beni immobili e mobili posseduti, nello specifico con:

- 1) l'ammontare dei proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento;
- 2) l'ammontare del proprio patrimonio mobiliare (depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziarie, ecc.) facendo salva una franchigia di € 2.582,28; detta franchigia, in caso di decesso dell'anziano, al netto delle spese funerarie, dovrà essere versata dagli eredi al Comune a copertura di eventuali crediti vantati dal Comune stesso;
- 3) il patrimonio immobiliare mediante garanzie sullo stesso di importo corrispondente a quanto necessario per pagare l'intera retta e fino alla concorrenza del valore del bene immobile;
- 4) i beni mobili.

Qualora, successivamente al ricovero, l'ospite divenisse titolare di redditi, rendite, patrimoni o contributi in denaro precedentemente non posseduti (sono considerati anche tutti gli arretrati relativi ai ratei dell'indennità di accompagnamento o della pensione di invalidità civile), l'onere assunto dal Comune dovrà considerarsi a titolo di anticipazione. La cifra relativa dovrà essere restituita al Comune a cura della struttura, dell'assistito o dei soggetti per lui garanti.

Art. 20

Recupero del credito

Il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti della persona, per cui si sia

eso necessario un intervento di aiuto, che possieda beni il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese di ricovero al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, maggiorate degli interessi di legge.

Tali atti, ai sensi della vigente normativa, riguardano essenzialmente:

- a) l'iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore da esperire quando il credito vantato dal Comune sia superiore ad € 5.164,57;
- b) l'espropriazione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi (limitatamente ai beni immobili ereditati) dopo che sia stata esperita, senza effetto, la prassi amministrativa per il recupero del credito maturato;
- c) l'alienazione consensuale dei beni immobili del ricoverato (o degli eredi per i beni ereditati), previa idonee garanzie formali da parte dello stesso (o degli eredi) affinché il ricavato venga destinato a copertura dei crediti del Comune maturati o maturandi per rette di degenza.

Il Comune, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti dei soggetti obbligati ai fini del presente regolamento.

Art. 21

Concorso dei soggetti obbligati

I soggetti obbligati, di cui al precedente art. 6 sono preliminarmente convocati allo scopo di favorire un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

In particolare i soggetti obbligati partecipano alla copertura della retta di ricovero, non potuta pagare dall'anziano, nella misura del 50% della quota della propria situazione economica eccedente il doppio del "minimo vitale".

Qualora esista più di un soggetto obbligato alla prestazione degli alimenti, la contribuzione sarà dovuta secondo l'ordine di cui all'art.433 del codice civile, sempre nella misura suindicata.

Nel caso di rifiuto di intervento assistenziale da parte dei soggetti obbligati per legge si provvederà all'segnalazione del caso ai competenti Organi dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 22

Ammissione a beneficio

L'integrazione della retta di ricovero non potuta pagare dall'anziano e dagli eventuali soggetti obbligati è stabilita dal Responsabile del Servizio in base ai principi di cui al presente regolamento, al termine dell'istruttoria eseguita dal servizio sociale comunale.

In caso di mancata concessione del beneficio è ammesso ricorso in carta semplice allo stesso organo che ha emesso l'atto di diniego.

Art.23

Rapporti con la Casa di Riposo/struttura protetta/RSA

La casa di riposo (ovvero struttura protetta o RSA) concorda, entro il 30 novembre di ogni anno, la retta annuale di ricovero, distinguendo tra ospiti autosufficienti, non autosufficienti e parzialmente autosufficienti.

Una volta approvata la misura del contributo per ogni soggetto interessato, la data di decorrenza viene comunicata alla struttura da parte del Servizio Politiche Sociali comunale. L'erogazione dell'integrazione della retta di ricovero decorre dal mese in cui viene esaminata la domanda. Non è ammessa la retroattività del contributo.

CAPO V

INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO PER MINORI IN ISTITUTO

Art. 24

Definizione

In caso di ricovero di minore (anche eventualmente accompagnato dal genitore) in istituto, disposto dall'Autorità Giudiziaria oppure su relazione dell'Assistente Sociale, le relative spese (anche riferite ad eventuali terapie familiari genitoriali) saranno addebitate ai genitori (tutori o esercenti la patria potestà) per quanto è nelle loro possibilità risultanti dall'attestazione ISEE (art.441, comma 3, del Codice Civile) *del nucleo familiare*.

Art. 25

Partecipazione al costo del servizio

I genitori (tutori o esercenti la patria potestà) *o altri soggetti obbligati* saranno tenuti ad integrare la rettapagata dal Comune nella misura che segue:

SITUAZIONE ECONOMICA I.S.E.E. - CONTRIBUTO

Fino ad € 4.000,00= (minimo vitale) GRATUITO

Da € 4.000,01 ad € 6.000,00 *5% della retta mensile per ogni mese di ricovero*

Da € 6.000,01 ad € 9.000,00 *10%*

Oltre € 9.000,01 15%

CAPO VI

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art.26

Utilizzo dei dati personali

Qualunque informazione relativa alla persona di cui il Servizio Sociale comunale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune, in considerazione che dette attività sono state individuate tra quelle che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico, per le quali è autorizzato il trattamento dei "dati sensibili" da parte dei soggetti pubblici.

La comunicazione dei dati personali alle altre Pubbliche Amministrazioni o a privati, quando ciò sia indispensabile per assicurare una prestazione sociale, avverrà nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy.

Art. 27

Decorrenza

Le norme del presente regolamento si applicano a tutti gli interventi/servizi assistenziali ivi descritti, con decorrenza immediata rispetto alla data della sua esecutività.

CAPO VII
NORME FINALI

Art. 28

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente per le relative materie ivi trattate.